

*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO ALLO STUDIO
(Art. 13 CCNL 16 maggio 2001)

**Art.1
Nozione**

Al fine di garantire l'esercizio del diritto allo studio, si riconosce, esclusivamente al personale dipendente a tempo indeterminato, dei ruoli di questo Ministero o in posizione di comando, la possibilità di fruire di permessi individuali per complessive 150 ore per anno.

**Art. 2
Corsi di studio**

I permessi di cui all'art. 1 sono concessi per la frequenza di corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuola di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiare o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico.

Devono intendersi equiparate al corso tutte le attività didattiche strettamente connesse o propedeutiche allo stesso, quali seminari, lezioni di specializzazione o approfondimento finalizzati al conseguimento del titolo.

Le ore di permesso possono essere utilizzate per la partecipazione alle suddette attività o per sostenere gli esami che si svolgono durante l'orario di lavoro, mentre non spettano per l'attività di studio.

La fruizione del beneficio è consentita anche ai dipendenti iscritti ai corsi tenuti dalle università telematiche che dovranno certificare, di volta in volta, l'avvenuto collegamento all'università telematica durante l'orario di lavoro.

Art. 3

Destinatari dell'istituto ed ambito di applicazione

Possono usufruire dei permessi di cui all'art. 1, i dipendenti nel limite del 3% del totale delle unità in servizio all'inizio di ciascun anno, con arrotondamento all'unità superiore. La concessione dei permessi è effettuata nella misura massima di centocinquanta ore individuali per anno solare. Il personale ammesso al beneficio ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.

Nel caso di part-time, sia orizzontale che verticale, il dipendente ha diritto ad usufruire del beneficio in questione in misura ridotta in relazione alla prestazione resa.

Art. 4

Ammissione alla fruizione del beneficio.

Precedenze

1) Nel caso le istanze superino il tre per cento delle unità in servizio i permessi retribuiti sono concessi, nel seguente ordine:

- a) Dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o postuniversitari, abbiano superato gli esami previsti degli anni precedenti;
- b) Dipendenti che frequentino il penultimo anno di corso e successivamente quelli che, nell'ordine, frequentino gli anni ad esso anteriori, escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post-universitari, la condizione di cui alla lettera a);

2) Nell'ambito di ciascuna fattispecie di cui al 1^o comma, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari e postuniversitari. A parità di condizioni, i permessi sono accordati ai dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi medesimi per lo stesso corso di studi e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età.

Qualora il dipendente, titolare del beneficio, preveda prima della fine del primo trimestre dell'anno solare, di non poter utilizzare il monte ore individuale dei permessi concesso, lo deve comunicare alla Direzione Generale per gli Affari generali e del Personale – Divisione IV che provvederà ad assegnare il beneficio ad altro dipendente secondo la graduatoria stilata.

La Direzione revocherà d'ufficio il beneficio, qualora venisse a conoscenza che l'interessato si trova nell'impossibilità di poterlo utilizzare (es. collocato in aspettativa senza assegni, dispensato dal servizio, etc.).

Art. 5

Ulteriori tipologie di corsi autorizzabili

Nel caso in cui non sia stato concesso il beneficio del diritto allo studio per i dipendenti iscritti secondo le modalità di cui all'art. 2, fermo restando il limite massimo complessivo del 3% del personale dipendente a tempo indeterminato sulla base delle domande pervenute, sono ammissibili al beneficio in argomento ulteriori tipologie di corsi con le seguenti caratteristiche:

- Corsi di riqualificazione del personale di durata almeno annuale;
- Corsi di durata almeno annuale, anche organizzati dall' Unione Europea finalizzati al rilascio di attestati di perfezionamento attenenti il profilo professionale posseduto;
- Corsi di formazione, di durata almeno annuale, in materia di integrazione dei soggetti svantaggiati sul piano lavorativo.

Art. 6

Istanza di ammissione a beneficio

I dipendenti interessati alla concessione dei permessi retribuiti per studio debbono presentare, il certificato di iscrizione da allegarsi ad apposita istanza in carta libera o autocertificazione, indirizzata alla DIREZIONE GENERALE per gli AFFARI GENERALI e del PERSONALE - DIVISIONE IV nella quale devono essere indicate la durata del corso di Laurea/ o altro titolo di studio, l'anno accademico o scolastico a cui sono iscritti. Gli studenti universitari dovranno altresì specificare se sono fuori corso e dichiarare gli esami sostenuti.

Le istanze di cui al precedente comma debbono pervenire all'Amministrazione entro il 30 novembre dell'anno precedente quello cui si riferisce l'esercizio del diritto allo studio.

Il dirigente responsabile della Divisione IV concede, con atto formale, i permessi retribuiti ai dipendenti che abbiano presentato istanza nei termini, secondo le modalità ed i limiti del presente Regolamento.

Art. 7

Concessione del beneficio in corso d'anno

In considerazione del fatto che il beneficio è concesso per anno solare e che, di contro, i corsi didattici si tengono, normalmente, a cavallo di due anni, è ammessa la concessione di permessi retribuiti da fruire nell'anno solare in corso per i dipendenti che si iscrivono al 1° anno.

Tale beneficio è concesso a condizione che detta istanza trovi capienza nel contingente numerico di cui all'art. 3, comma 1 e che sia stata comunque esaurita la graduatoria stilata per l'anno di riferimento. L'istanza sarà presa in esame secondo l'ordine di presentazione ed il numero delle ore sarà proporzionato al rimanente periodo di fruizione.

I permessi retribuiti devono essere fruiti nel loro ammontare massimo di 150 ore nell'anno solare; eventuali ore non fruiti in un anno solare non possono essere utilizzate nell'anno successivo neppure per sostenere esami durante la sessione dell'appello straordinario di febbraio sebbene relativi all'anno accademico precedente.

Il dipendente che sia stato ammesso alla fruizione del beneficio e non lo abbia utilizzato totalmente durante un anno di corso può, nel medesimo anno solare, utilizzarlo per la restante parte purché si iscriva all'anno successivo dello stesso corso di studi.

Art. 8

Certificazioni degli esami sostenuti

Il personale ammesso al beneficio deve presentare, alla fine dell'anno accademico il certificato degli esami sostenuti anche se con esito negativo. In mancanza della predetta certificazione i permessi fruiti saranno considerati aspettativa non retribuita.

Per sostenere i suddetti esami il dipendente, in alternativa ai permessi previsti dal beneficio in parola, può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall'art. 18, comma 1, del CCNL del 16/5/1995.